

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 2 DELLA PROVINCIA DI RIETI

CONSORZIO SOCIALE DELLA BASSA SABINA

Comuni di: Cantalupo in Sabina, Casperia, Collevecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci Sabino, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone.

ORIGINALE

Determinazione n. 233 del 06.10.2025 (N. settoriale 207)

Oggetto: DGR LAZIO 223/2016 E SS.MM.II. SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA NELLA REGIONE LAZIO. REGISTRO DISTRETTUALE DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DI NUOVO PATTO DI ACCREDITAMENTO. RIDETERMINAZIONE VALORE ECONOMICO DEI TITOLI DI CURA ED ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA ASSEGNATI FINO AL 31 DICEMBRE 2025.

Settore: SETTORE I UFFICIO DI PIANO

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sei** del mese **ottobre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. DOTT.ROBERTO SARDO, nell'esercizio delle proprie funzioni,

adotta il presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA

Proposta n. 237 del 06.10.2025

Oggetto: DGR LAZIO 223/2016 E SS.MM.II. SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA NELLA REGIONE LAZIO. REGISTRO DISTRETTUALE DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DI NUOVO PATTO DI ACCREDITAMENTO. RIDETERMINAZIONE VALORE ECONOMICO DEI TITOLI DI CURA ED ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA ASSEGNATI FINO AL 31 DICEMBRE 2025.

VISTA la legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 6 (Funzioni dei comuni) comma 1 "I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265";

VISTA la legge regionale del Lazio n. 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 660/2017 che individua tra gli altri, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11, il Distretto sociosanitario RI2 composto dai Comuni di: Cantalupo in Sabina, Casperia, Collevecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone;

VISTO lo statuto del CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 2 DELLA PROVINCIA DI RIETI ovvero CONSORZIO SOCIALE DELLA BASSA SABINA approvato il 21 marzo 2022 dal Comitato istituzionale di cui all'art. 44 della legge regionale del Lazio n. 11/2016 e successivamente da tutti i Consigli comunali delle Amministrazioni sopra elencate;

VISTA la Convenzione ex art. 30 del D.LGS. n. 267/2000 tra i sopra elencati Comuni del Distretto sociosanitario RI2 per la Gestione associata dei Servizi sociali del Distretto socio-sanitario RI/2 – Distretto sociale della Bassa Sabina - stipulata il 4 agosto 2022;

VISTO l'atto costitutivo del Consorzio Sociale della Bassa Sabina stipulato dai rappresentanti dei Comuni di Cantalupo in Sabina, Casperia, Collevecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci, Stimigliano, Trano, Torri Sabina, Vacone il primo dicembre 2022 innanzi al notaio dott.ssa Natalia Roldan Alzate, e registrato a Viterbo il 7 dicembre 2022 con n. 13342 serie 1T;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio sociale della Bassa Sabina n. 6 del 17 gennaio 2023 "Disposizione transitoria regolamentazione Consorzio sociale della Bassa Sabina" che dispone che in via transitoria e nelle more di approvazione degli specifici e propri provvedimenti regolamentari, il Consorzio sociale della Bassa Sabina faccia riferimento e si attenga alle disposizioni regolamentari del Comune di Poggio Mirteto;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 223 del 3 maggio 2016 avente ad oggetto "Servizi ed interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio" come modificata dalla DGR Lazio 28 febbraio 2017, n. 88, che definisce i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione delle prestazioni inerenti:

1) il servizio pubblico di assistenza domiciliare per minori, persone con disabilità e persone anziane;

- 2) il servizio pubblico di assistenza alle persone in condizioni di grave disagio sociale;
- 3) gli interventi di assistenza alla persona che prevedono la scelta e l'assunzione diretta dell'assistente alla persona in favore di persone in condizioni di disabilità gravi e/o di non autosufficienza, di persone in condizioni di disabilità gravissime e gli interventi per la vita indipendente in favore di persone in condizioni di disabilità:

PRESO ATTO che in particolare la stessa DGR 223/2016 demanda ai soggetti pubblici territorialmente competenti a livello di ambiti territoriali sociali, tra l'altro, l'istituzione di specifici registri distrettuali a) dei soggetti gestori dei servizi alla persona e b) degli assistenti alla persona;

CONSIDERATO che nella riunione deliberativa del 17 novembre 2016 il Comitato dei sindaci del Distretto sociale della Bassa Sabina ha dato mandato al responsabile dell'Ufficio di Piano di istituire i registri di cui alla DGR 223/2016 e di elaborare insieme al Servizio sociale professionale una proposta operativa di ridefinizione e di aggiornamento delle modalità attuative e delle regolamentazioni relative ai servizi e agli interventi oggetto della DGR 223/2016 da sottoporre alla valutazione del Comitato dei sindaci; RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n. 42 del 22 maggio 2017 avente ad oggetto "DGR 223/2016 e ss.mm.ii. SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA NELLA REGIONE LAZIO. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DISTRETTUALE DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA" con la quale, tra l'altro, si approva lo schema di avviso pubblico attraverso il quale si rendono note le modalità attraverso cui gli enti del terzo settore in possesso dei requisiti indicati possono chiedere l'iscrizione al registro di accreditamento;

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 7027 del 23 maggio 2017, del Comune di Poggio Mirteto in qualità di capofila p.t. del Distretto sociosanitario RI/2, ai sensi della determinazione n. 42/2017 sopra citata, che prevede espressamente la possibilità di richiedere l'iscrizione al registro anche successivamente alla prima scadenza indicata;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio sociale della Bassa Sabina n. 9 del 25 gennaio 2023 avente ad oggetto "Aggiornamento Linee guida per la realizzazione del Servizio pubblico distrettuale di assistenza domiciliare socioassistenziale ed educativa";

RICHIAMATA la propria determinazione n. 2 del 6 febbraio 2023 "DGR 223/2016 e ss.mm.ii. SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA NELLA REGIONE LAZIO. REGISTRO DISTRETTUALE DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO";

VISTO l'avviso pubblico di aggiornamento del Registro Distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori dei Servizi sociali di assistenza alla persona ai sensi della DGR Lazio n. 223/2016 e ss.mm.ii., prot. n. 2041 del 7 febbraio 2023, ai sensi della sopra citata Determinazione n. 2_2023;

DATO ATTO che attualmente sono iscritte al Registro di accreditamento le cooperative sociali Le Nuove Chimere e Le Mille e una Notte, entrambe con sede legale in Roma e sede operativa in Poggio Mirteto;

RITENUTO di dover pubblicare un nuovo avviso al fine di favorire l'accesso da parte di ulteriori Enti del Terzo Settore (ETS) interessati ad iscriversi al *Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi sociali di assistenza alla persona* dell'ambito territoriale sociale RI/2;

VISTO l'allegato schema di avviso pubblico (All. 1) ai fini dell'aggiornamento e dell'eventuale ampliamento del Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi sociali di assistenza alla persona dell'ambito territoriale sociale RI/2;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Ufficio di Piano n. 201 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto "DGR 223/2016 e ss.mm.ii. Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei servizi sociali di assistenza alla persona. Approvazione nuovo patto di accreditamento" che, tra l'altro, definisce l'ammontare del costo orario omnicomprensivo delle prestazioni domiciliari in € 21,07 per le prestazioni socioassistenziali garantite da assistenti familiari, domiciliari e operatori sociosanitari e in € 22,43 per le prestazioni socioeducative garantite da educatori professionali;

VISTE le note prot. n. 1955 del 4 agosto 2025 e n. 1961 del 5 agosto 2025 pervenute rispettivamente dalle cooperative sociali Le Mille e una Notte e Le Nuove Chimere con le quali si chiede a questo Consorzio di recepire il nuovo costo del lavoro risultante dal CCNL dei lavoratori e delle lavoratrici del settore sociosanitario-assistenziale, educativo e dell'inserimento lavorativo contenente le modifiche al CCNL 21 maggio 20219 e sottoscritto il 26.01.2024;

VISTE altresì le tabelle ministeriali approvate dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con D.D. n. 30/2024 e dalle quali risulta, a partire da ottobre 2025, un costo orario senza indennità di turno pari a:

- € 20,58 per il livello C1 corrispondente al profilo di assistente domiciliare e/o familiare e
 equipollenti;
- € 21,21 per il livello C2 corrispondente al profilo di operatore sociosanitario;
- € 23,08 per il livello D2 corrispondente al profilo di educatore professionale;

RITENUTO di dover prevedere una integrazione pari all'8% del costo sopraindicato per ciascun livello contrattuale per i costi indiretti, di coordinamento e organizzazione e relativi agli spostamenti degli operatori sul territorio distrettuale e inoltre dell'Iva al 5%, se dovuta;

RITENUTO pertanto di determinare il costo omnicomprensivo delle prestazioni domiciliari come segue:

- € 23,70 per le prestazioni domiciliari socioassistenziali svolte da assistenti domiciliari e familiari e da operatori sociosanitari;
- € 26,17 per le prestazioni socioeducative svolte da educatori professionali;

VISTO lo schema allegato (all. 2) di patto di accreditamento che andrà in vigore dal primo ottobre 2025; RITENUTO infine di dover rideterminare il valore dei Titoli di cura ed assistenza domiciliare ed educativa (TCA e TCA-EDU) assegnati fino al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'avviso pubblico prot. n. 2426 del 5.12.2024 come segue:

FASCIA INTENSITA'	MONTE ORE	VALORE TCA MENSILE	VALORE TCA MENSILE DAL
ASSISTENZIALE	MENSILE	ATTUALE	PRIMO OTTOBRE 2025
Α	30	€ 632,10	€ 711,00
В	25	€ 526,75	€ 592,50
С	16	€ 337,12	€ 379,20
D	8	€ 168,56	€ 189,60
EDU (interventi educativi)	20	€ 448,60	€ 523,40

VISTO il Decreto del presidente del Consorzio n. 5/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'Ufficio di Piano e direttore f.f. del Consorzio sociale della Bassa Sabina ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 24.07.2024;

VISTO il vigente T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

DETERMINA

- 1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare l'allegato schema di avviso pubblico relativo alle procedure di iscrizione degli Enti del Terzo Settore (ETS) al Registro Distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi sociali di assistenza alla persona ai sensi della DGR Lazio n. 223/2016 e ss.mm.ii.;
- **3.** di dare atto che, ai sensi della DGR del Lazio n. 223/2016 par. B.3.1, tramite l'iscrizione al Registro di cui al precedente punto 2 il soggetto gestore dei servizi di assistenza risulta accreditato e che tale iscrizione costituisce strumento di preselezione per l'accesso ad eventuali procedure di affidamento da parte del Soggetto pubblico pur non costituendo per quest'ultimo in alcun modo vincolo od obbligo in tal senso;
- 4. di pubblicare l'avviso di cui al punto 2 sull'albo pretorio del Consorzio sociale della Bassa Sabina;
- **5.** di **inviare** l'avviso pubblico di cui al punto 2 a tutti i Comuni compresi nel Distretto sociale della Bassa Sabina ambito sociale territoriale RI2;
- **6.** di **stabilire** che l'avviso per l'iscrizione al Registro di cui al punto 2 ha carattere aperto e che pertanto non è prevista una scadenza definita per richiedere l'iscrizione allo stesso e che gli ETS che presenteranno domanda di iscrizione saranno inserite nel Registro, previo accertamento dei requisiti, con cadenza di norma bimestrale;
- 7. di approvare i due schemi di patto di accreditamento che andranno in vigore a partire dal primo ottobre 2025 e che recepiscono la determinazione del costo del lavoro di cui al D.D. n. 30/2024 della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

8. di **rideterminare** conseguentemente il valore dei Titoli di cura ed assistenza domiciliare ed educativa (TCA e TCA-EDU) assegnati fino al 31 dicembre 2025 ai sensi dell'avviso pubblico prot. n. 2426 del 5.12.2024 come segue:

FASCIA INTENSITA'	MONTE ORE	VALORE TCA MENSILE	VALORE TCA MENSILE DAL
ASSISTENZIALE	MENSILE	ATTUALE	PRIMO OTTOBRE 2025
А	30	€ 632,10	€ 711,00
В	25	€ 526,75	€ 592,50
С	16	€ 337,12	€ 379,20
D	8	€ 168,56	€ 189,60
EDU (interventi educativi)	20	€ 448,60	€ 523,40

9. di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi;

L'originale della presente determinazione è inserito nella relativa raccolta del responsabile dell'Ufficio di Piano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DOTT.ROBERTO SARDO Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi.

Addì, 06.10.2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE Roberto Sardo



CONSORZIO SOCIALE DELLA BASSA SABINA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE RI 2

Comuni di: Cantalupo in Sabina, Casperia, Collevecchio, Configni, Cottanello, Forano, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Montopoli di Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Roccantica, Salisano, Selci Sabino, Stimigliano, Tarano, Torri in Sabina, Vacone.

Prot. n. del

schema di

AVVISO PUBBLICO

Registro Distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi sociali di assistenza alla persona ai sensi della DGR Lazio n. 223/2016 e ss.mm.ii. ai sensi della determinazione del direttore f.f. n. _____ del ______ 2025

1. Definizione e finalità

Il Registro Distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi sociali di assistenza alla persona

- d'ora in avanti per brevità denominato: **Registro** - è uno strumento di qualificazione dell'offerta del sistema dei servizi sociali distrettuali.

L'iscrizione al Registro costituisce il riconoscimento da parte del Servizio pubblico titolare dei Servizi alla persona, ai sensi della DGR 223/2016 e ss.mm.ii., del possesso dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi domiciliari alle persone ed è inoltre la condizione essenziale, anche se non sufficiente, per l'affidamento dei Servizi assistenziali. In tal senso l'iscrizione al Registro distrettuale dei soggetti erogatori dei servizi domiciliari è da intendersi anche come strumento di preselezione per l'accesso alle eventuali successive procedure di affidamento che il Servizio pubblico intenda attivare non costituendo tuttavia in alcun modo vincolo o obbligo in tal senso.

Il Registro assicura la qualità del fornitore e l'efficienza degli interventi anche attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili erogatori, a parità di condizioni.

Al Registro sono iscritti i soggetti del terzo settore, interessati e ritenuti idonei ad erogare prestazioni, nell'ambito del servizio pubblico di assistenza alla persona, che comprende:

- a. il Servizio di assistenza domiciliare ad anziani, minori e disabili e dimissioni protette;
- b. il Servizio di assistenza a persone in condizioni di grave disagio sociale.

Per chiedere l'iscrizione al Registro i soggetti erogatori dei suddetti servizi devono presentare formale richiesta secondo le modalità definite nel presente avviso al Consorzio sociale della Bassa Sabina.

2. Soggetti che possono richiedere l'iscrizione

Il Registro è gestito dall'Ufficio di Piano in collaborazione con il Servizio sociale distrettuale.

Al Registro possono chiedere l'ammissione i soggetti del terzo settore individuati ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 30 marzo 2001 quali:

- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni ed Enti di promozione sociale;
- Organismi della cooperazione;
- Cooperative sociali;
- > Fondazioni;
- Enti di Patronato;
- Altri soggetti privati non a scopo di lucro.

3. Sezioni del Registro

Il Registro è articolato in 4 sezioni:

- Sezione A: Minori, e loro famiglie
- Sezione B: Persone con disabilità, anche minori
- Sezione C: Anziani
- Sezione D: Persone in condizione di grave disagio sociale

Per la definizione dei destinatari, degli specifici requisiti, delle finalità e degli obiettivi e per la descrizione delle prestazioni e delle modalità di realizzazione dei servizi si fa riferimento alla DGR 223/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare ai paragrafi B.1 e B.2.

Ogni soggetto erogatore può richiedere l'iscrizione, ricorrendone gli specifici requisiti, ad una o a più sezioni.

4. Modalità per la tenuta del Registro, l'aggiornamento e la pubblicazione

Il Registro viene aggiornato con cadenza di norma bimestrale dal direttore del Consorzio con proprio atto determinativo. Il Registro è pubblico e consultabile in una apposita sezione dedicata sul sito internet: www.bassasabinasociale.it. Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

5. Ulteriori requisiti per l'iscrizione nel Registro

Il soggetto del terzo settore per poter essere iscritto nel Registro, ovvero accreditato al Servizio pubblico titolare dei servizi distrettuali alla persona deve attestare, per mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di possedere i requisiti di seguito indicati:

Requisiti di ordine generale

 a) non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione previste dal D.lgs. n. 159/2011 e dall'articolo 94 e segg. del Decreto legislativo 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

Requisiti di idoneità professionale

- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale del soggetto erogatore con le attività oggetto di accreditamento;
- c) iscrizione alla C.C.I.A. di competenza territoriale (se previsto per la tipologia di organizzazione);
- d) iscrizione all'albo regionale/nazionale relativo alla tipologia di organizzazione;

Requisiti qualitativi e di capacità tecnico-professionale e organizzativa

- e) adozione di un modello organizzativo ai sensi dell'articolo 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000. n. 300);
- f) possesso da parte del responsabile del soggetto erogatore di tutte le figure professionali operanti nel servizio stesso, dei requisiti previsti al punto "Figure professionali" del paragrafo B.1.1 della D.G.R. del Lazio 3 maggio 2016 n. 223 e ss.mm.ii. "Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio" e almeno il 50% degli operatori di ulteriore esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area di utenza specifica del servizio;
- g) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori stessi;
- h) dotazione di personale idonea, quantitativamente e qualitativamente, a garantire la presa in carico delle persone, destinatarie del servizio secondo quanto disciplinato dalla DGR n. 223/2016 e ss.mm.ii.;
- i) operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle ventiquattro ore, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare e di quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, nonché durante i giorni festivi ove necessario e se specificato nei piani stessi;
- j) disponibilità di un'idonea sede operativa del servizio nell'ambito territoriale del distretto RI/2;
- k) adozione di adeguate coperture assicurative, volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
- l) possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema locale e regionale dei servizi sociali;
- m) esistenza di una rete di contatti con i soggetti operanti sul territorio di riferimento nel campo socioassistenziale;
- n) conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, conoscenza e capacità di attivare le risorse sociali della comunità e le risorse territoriali in campo socioassistenziale e sociosanitario;

- o) adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti, anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto erogatore stesso si rivolge;
- p) curriculum del soggetto richiedente (associazione o cooperativa o altro) con indicazione, limitatamente agli ultimi tre anni, della dimensione economica dei servizi svolti se identici o analoghi a quelli oggetto di accreditamento.

Con il venir meno del possesso di uno o più requisiti, decade l'iscrizione del soggetto nel registro dei soggetti erogatori dei servizi alla persona.

6. Iscrizione al Registro

Le domande di iscrizione al Registro, redatte secondo il modello allegato compilato in ogni sua parte, con allegata la documentazione prevista, spedite o consegnate a mano, dovranno pervenire al Consorzio sociale della Bassa Sabina a partire dalla data odierna all'Ufficio protocollo al seguente indirizzo:

Consorzio sociale della Bassa Sabina – via Riosole, 31 - 02047 Poggio Mirteto

Sulla busta chiusa dovrà essere indicato, oltre al mittente, il seguente oggetto: "Avviso pubblico per l'iscrizione al Registro Distrettuale di accreditamento dei soggetti erogatori dei servizi alla persona".

Non si procederà all'ammissione all'istruttoria nei casi in cui le domande:

- risultino incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni e degli allegati richiesti;
- > non rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso pubblico;
- redatte con modalità diverse da quelle indicate.

Il Consorzio sociale della Bassa Sabina non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il Consorzio si riserva di modificare e/o integrare quanto definito con il presente avviso pubblico ed in modo particolare i requisiti, gli obblighi e le modalità per l'iscrizione nel Registro.

I soggetti già iscritti al Registro ai sensi dei precedenti avvisi dovranno comunicare formalmente la permanenza dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di iscrizione.

7. Cancellazione dal Registro

Qualora, in seguito alla valutazione periodica effettuata da parte dei Servizi distrettuali preposti o in seguito a segnalazioni o reclami da parte di utenti e/o loro familiari, emergano inadempienze, disfunzioni o responsabilità a carico del soggetto erogatore dei servizi alla persona, l'Ufficio di Piano avvia un procedimento ex art. 7 e segg. della Legge 241/90 volto a verificare la natura e la rilevanza dei disservizi rilevati. In seguito a tale procedimento istruttorio il responsabile dell'Ufficio di Piano può disporre la cancellazione dal Registro. La cancellazione dal Registro, tempestivamente comunicata agli interessati, è disposta d'ufficio qualora vengano meno i requisiti necessari all'iscrizione e previsti dal presente avviso.

8. Obbligo di comunicazione della variazione dei dati relativi ai requisiti

Gli iscritti nel Registro hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Piano ogni variazione dei dati trasmessi all'atto dell'iscrizione. Il mancato rispetto di tale obbligo costituirà motivo di cancellazione dal Registro ai sensi dei precedenti articoli 5 e 7.

9. Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alla DGR del Lazio n. 223/2016 e ss.mm.ii.

Il direttore f.f. (Roberto Sardo)

SCHEMA DI

PATTO DI ACCREDITAMENTO

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE PERSONE ANZIANE CON ALTO LIVELLO ASSISTENZIALE E ALLE PERSONE CON DISABILITA', ANCHE DI MINORE ETA', RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE RI/2

tra

Il Consorzio Sociale della Bassa Sabina, con sede in via Riosole, 31 Poggio Mirteto, Codice fiscale e Partita IVA 01245280571, Ente Capofila del Distretto sociale della Bassa Sabina – Ambito territoriale sociale n. 2 della provincia di Rieti, di seguito denominato "ente capofila", rappresentato dal responsabile dell'Ufficio di Piano, Roberto Sardo nato a Messina il 5 settembre 1963,

la via di seguito denominato "soggetto accreditato", rappresentato ART. 1 – PREMESSE Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patto di accreditamento. PREMESSO che Il presente Patto di accreditamento fa riferimento alla seguente normativa: legge n. 328 del 08.11.2000, D.P.C.M. n. 328 del 30.03.2001, legge regionale del Lazio n. 11 del 10 agosto 2016, DGR Lazio n. 223/2016 e DGR Lazio n. 88/2017. CONSIDERATO che il Comitato dei sindaci del Distretto sociale della Bassa Sabina ha fornito gli specifici indirizzi nelle sedute deliberative del 17 novembre 2016, del 23 marzo 2017 e in ultimo del 21 giugno 2017 con l'approvazione delle Linee guida per la gestione dei servizi domiciliari distrettuali; VISTA la deliberazione n. 9 del 25 gennaio 2023 con la quale l'assemblea del Consorzio sociale della Bassa Sabina ha aggiornato tali Linee guida; VISTE le determinazioni del responsabile dell'Ufficio di Piano: n. 42 del 22 maggio 2017 e l'Avviso pubblico prot. n. 7027 del 23 maggio 2017 con il quale sono state definite le modalità e i tempi per l'iscrizione al Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei Servizi alla persona; n. 51 del 22 giugno 2017 con la quale il responsabile dell'Ufficio di Piano ha disposto l'iscrizione a tale Registro distrettuale dei soggetti richiedenti in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico citato; n. 2 del 6 febbraio 2023 e l'avviso pubblico prot. n. 2041 del 7 febbraio 2023 per l'aggiornamento del registro di accreditamento; VISTA la determinazione n. ___ del ____.09.2025 di approvazione dello schema di nuovo Patto di accreditamento: CONSIDERATO che il sopra indicato soggetto accreditato è iscritto al Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei Servizi alla persona nelle sezioni

ART. 2 - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

Il soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativi e gestionali di accreditamento indicati nell'Avviso pubblico di cui all'art. 1 e dichiarati nella domanda, si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi.

L'ente capofila si riserva di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di sospensione o risoluzione del Patto di Accreditamento.

ART. 3 - OGGETTO

Oggetto del Patto di Accreditamento è l'erogazione di interventi socio assistenziali a supporto della domiciliarità rivolti prioritariamente alle persone anziane con alto livello assistenziale e alle persone con disabilità grave, anche minori di età, residenti nei comuni dell'ambito territoriale sociale RI/2 ai sensi delle Linee guida per la gestione dei servizi domiciliari distrettuali approvate dall'Assemblea consortile il 9 gennaio 2023 cui si fa riferimento per quanto non espresso nel presente Patto.

Il servizio prevede l'espletamento di un complesso di interventi di cura e accudimento della persona e dell'ambiente in cui vive.

Il servizio è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio assistenziale prevalentemente svolti presso l'abitazione della persona e possono avere una durata nel tempo variabile. Gli interventi in ambito domiciliare si prefiggono di:

- permettere la permanenza della persona all'interno del proprio ambiente di vita consentendone un'esistenza libera e dignitosa anche se parzialmente protetta stimolandola a collaborare nella ricerca delle soluzioni più idonee per il mantenimento della propria autonomia;
- evitare ogni forma di ospedalizzazione e istituzionalizzazione se non strettamente necessaria e favorire il decorso post-ospedaliero a domicilio attraverso il Servizio Dimissioni protette;
- > sostenere i familiari al fine di contribuire al mantenimento dell'unità del nucleo familiare, impedendo l'emarginazione dei soggetti più deboli e favorendo il mantenimento e il miglioramento delle relazioni socio familiari significative.

Gli interventi previsti sono di natura socio assistenziale o socio assistenziale educativa, in base all'età agli specifici bisogni dell'utente, da realizzarsi di norma presso il suo domicilio da parte di personale qualificato a realizzare le specifiche attività previste dal Piano personalizzato di assistenza (PPA) e/o dal piano assistenziale previsto nell'ambito delle Dimissioni protette.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI ESECUZIONE

Il soggetto accreditato dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente Patto di accreditamento. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

Il servizio deve essere garantito secondo i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle h 7 alle h 19, nei giorni festivi di norma dalle h 7 alle h 13, secondo quanto definito nel Piano personalizzato di assistenza (PPA) .

Si precisa che l'ora della prestazione deve essere effettiva e decorre dal momento in cui avviene l'accesso presso il domicilio dell'utente fino al momento in cui l'operatore lascia l'abitazione.

Al centro dell'intervento di assistenza domiciliare si pone il PPA (Piano Personalizzato di Assistenza) redatto dalla competente unità funzionale del Servizio sociale distrettuale e frutto del lavoro di progettazione cui affluiscono i contributi di tutti gli attori coinvolti nel PPA.

L'azione che ne segue risulta complessa e integrata e si sviluppa attraverso un processo dinamico di attuazione, verifica, aggiornamento e valutazione circolare e continuo.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve avere alcune caratteristiche imprescindibili:

- essere in grado di analizzare e comprendere i diversi bisogni dell'utente distinguendo tra bisogni espressi ed inespressi;
- essere rapido ed appropriato nelle risposte;
- dare garanzia di continuità nel tempo;
- rispettare il segreto professionale;
- mantenersi strettamente al proprio ruolo senza esulare dal proprio mandato istituzionale;
- avere personale affidabile, professionalmente valido e che dia fiducia agli utenti;
- mantenere una stretta collaborazione con il Servizio sociale distrettuale;
- valorizzare e coinvolgere le risorse e le organizzazioni presenti sul territorio;
- garantire una buona relazione d'aiuto tra operatore e utente.

Per assicurare le suddette caratteristiche occorrono:

- la valutazione, attraverso le capacità di osservazione degli operatori, del quadro relazionale della persona;
- la preparazione professionale degli operatori e la capacità di coordinarsi in gruppi di lavoro dove "l'abbinamento operatore-utente" avviene anche in base alle caratteristiche proprie dell'utente e dell'operatore;

- la disponibilità di risorse e capacità professionali degli operatori;
- la disponibilità degli operatori a intraprendere percorsi formativi guidati e finalizzati all'acquisizione di particolari attitudini a svolgere le prestazioni richieste dall'utente;
- idonee competenze professionali ed attitudini individuali specifiche;
- continuità nel rapporto operatore-utente.

Proprio quest'ultima componente è un importante fattore per garantire un servizio di qualità, in quanto permette processi di identificazione anche dei diritti e dei doveri che intercorrono in una relazione professionale d'aiuto che deve salvaguardare il diritto dei cittadini ad esprimere e valutare la qualità percepita delle prestazioni ricevute.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Patto, nel rispetto delle norme previste in materia di igiene, salute e sicurezza per il personale impiegato.

Il soggetto accreditato dovrà garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del Patto. Allo stesso competerà l'organizzazione del servizio. Il soggetto accreditato è responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente Patto.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, Il soggetto accreditato ha la responsabilità di provvedere a segnalare al referente del Servizio sociale distrettuale ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Patto. In tale quadro Il soggetto accreditato è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Il soggetto accreditato dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio affidatogli, con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso dei titoli formativi e professionali adeguati per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Inoltre il personale dovrà essere fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto del Patto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

Il personale del soggetto accreditato dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento. Tale tesserino portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere fotografia, nome e cognome dell'operatore, ditta di appartenenza, qualifica professionale.

In considerazione della particolarità dell'oggetto del presente Patto e delle funzioni richieste, il soggetto accreditato si impegna a depositare l'elenco e il curriculum professionale degli operatori di cui si avvale per lo svolgimento del servizio.

L'ente capofila si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale del soggetto accreditato, in rapporto alle funzioni indicate nel presente Patto; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, che verranno in ogni caso verificate congiuntamente dal Servizio sociale distrettuale e dal coordinatore del soggetto accreditato, l'ente capofila si riserva il diritto di richiederne la sostituzione che dovrà avvenire, comunque entro 48 ore dalla richiesta inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.

Il personale impiegato dovrà in ogni caso essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio.

Il personale del soggetto accreditato è tenuto a documentare la presenza in servizio nelle fasce orarie stabilite in base alle indicazioni dell'ente capofila.

Il soggetto accreditato si impegna ad adottare il sistema informatizzato messo eventualmente a disposizione dall'ente capofila e si impegna ad assicurare ai propri operatori la necessaria formazione.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'utente richiede l'attivazione del Servizio di assistenza domiciliare all'Ufficio di Piano istituito presso l'ente capofila anche tramite il proprio Comune di residenza; a seguito della richiesta/segnalazione, il Servizio sociale distrettuale effettua la valutazione del bisogno socio assistenziale ai fini della presa in carico. La valutazione è multidimensionale ed eventualmente integrata con i Servizi sanitari, e dà luogo alla stesura di un PPA (Piano personalizzato di assistenza) che definisce tra l'altro gli obiettivi, le principali aree d'intervento, le prestazioni da erogare, i tempi e le modalità di realizzazione e di verifica, oltre che la scelta del soggetto gestore delle prestazioni tra quelli accreditati.

ART. 6 – COORDINAMENTO

Per garantire un servizio con caratteristiche di qualità e che sappia valorizzare al meglio le risorse presenti nel territorio, risulta fondamentale la funzione di coordinamento che permette di sviluppare al meglio la collaborazione tra il soggetto accreditato e la rete istituzionale e informale.

A tal fine il soggetto accreditato individua un coordinatore con il compito di pianificare gli interventi, le cui generalità dovranno essere comunicate per iscritto prima dell'attivazione del servizio. Il coordinatore deve essere in possesso di diploma di laurea nelle discipline sociali, psicologiche o educative, ed essere abilitato alla professione se previsto; deve inoltre aver maturato un'esperienza nel coordinamento di servizi domiciliari alle persone anziane e/o alle persone con disabilità di almeno due anni.

Il coordinatore è l'interlocutore unico dell'ente capofila per tutti gli aspetti gestionali, tecnici e amministrativi, ed ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio e deve garantire la reperibilità tramite un apposito recapito telefonico.

Il Servizio sociale distrettuale informa il coordinatore del soggetto accreditato, individuato dall'utente, dell'esigenza di attivare l'intervento, indicandone finalità, durata ed intensità.

Il coordinatore si impegna a:

- organizzare il servizio sulla base delle finalità indicate e del PPA elaborato dal Servizio sociale distrettuale;
- attivare di norma entro 10 giorni dalla richiesta d'intervento l'avvio delle prestazioni domiciliari fatte salve situazioni di emergenza rispetto alle quali il termine di attivazione potrà essere inferiore:
- redigere il piano di lavoro settimanale e/o mensile che potrà essere variato previo accordo con il Servizio sociale distrettuale;
- garantire la continuità assistenziale nel rapporto operatore/utente, fatte salve esigenze particolari o cause di forza maggiore;
- partecipare, se richiesto dal Servizio sociale distrettuale, alle visite domiciliari per verificare direttamente l'operatività dell'intervento;
- comunicare immediatamente, mezzo posta elettronica, qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché eventuali difficoltà di rapporto tra l'operatore domiciliare e l'utente;
- facilitare il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio;
- partecipare ai momenti di monitoraggio e alle verifiche programmate con il Servizio sociale distrettuale e l'operatore che svolge l'assistenza domiciliare per l'aggiornamento della situazione degli utenti in carico;
- produrre su richiesta del Servizio sociale distrettuale o dell'Ufficio di Piano relazioni scritte su situazioni specifiche.

Il soggetto accreditato garantisce inoltre:

- la reperibilità del coordinatore per gestire le eventuali emergenze di servizio o modifiche del programma settimanale o mensile già concordato in precedenza e comunicato al Servizio sociale distrettuale;
- la partecipazione ad incontri periodici di tutti gli operatori di tutti gli enti accreditati in ogni modo coinvolti nel Servizio per l'avvio di nuovi programmi di intervento e per la valutazione e la verifica di quelli già in atto.
- la tempestività nella consegna al Servizio sociale distrettuale e all'Ufficio di Piano delle relazioni prodotte.

ART. 7 - LIBERTA' DI SCELTA

L'utente individua il soggetto accreditato per lo svolgimento delle prestazioni domiciliari al momento della definizione del primo PPA. Di norma tale scelta ha validità di un anno.

L'utente (o uno dei suoi familiari), in relazione al grado di soddisfazione delle prestazioni ricevute, ha la facoltà, previo confronto con il responsabile del caso del Servizio sociale distrettuale e con il coordinatore del soggetto accreditato che ha in carico il servizio, di scegliere un altro soggetto accreditato qualora subentrino reali e gravi motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni medesime.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO VERSO IL PROPRIO PERSONALE

Il soggetto accreditato è tenuto a:

- svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente Patto e a tal fine informa in modo puntuale il proprio personale delle procedure operative stabilite l'ente capofila;
- avvalersi di personale secondo le norme vigenti in materia di tipologie contrattuali e di obblighi contributivi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data della sottoscrizione del Patto e per tutta la durata dell'accreditamento. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori;
- garantire la continuità del servizio e l'immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente Patto;
- nel caso di introduzione di nuovo personale il soggetto accreditato dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'ente capofila al quale deve essere data preventiva comunicazione, ad un periodo di affiancamento con altro personale già esperto per una durata da concordare, in modo da garantire il livello qualitativo del servizio prestato;
- fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del Patto, esonerando l'ente capofila da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale—utente-datore di lavoro. In particolare il soggetto accreditato dovrà garantire che il personale impiegato sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del Patto;
- informare annualmente l'ente capofila in ordine al piano di formazione e supervisione specifico per il personale impiegato nel servizio.

L'ente capofila potrà richiedere al soggetto accreditato, in qualsiasi momento, documenti utili per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora il soggetto accreditato non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, l'ente capofila ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del Patto.

L'ente capofila non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso l'ente capofila, previa comunicazione al soggetto accreditato dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà i pagamenti per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione il soggetto accreditato non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano il soggetto accreditato anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. Il soggetto accreditato esonera, pertanto, fin da ora l'ente capofila nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

ART. 9 – APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il soggetto accreditato assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'ente capofila o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.

Il soggetto accreditato si impegna a trasmettere su richiesta dell'ente capofila la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente nonché copia del piano di sicurezza ex D.lgs. 81/08. Il soggetto accreditato si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione del servizio.

Il soggetto accreditato si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento del servizio.

L'ente capofila si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte del soggetto accreditato degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, l'ente capofila, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, fino a € 1.500,00 per ogni inadempienza, previa contestazione ai sensi del successivo art.13.

ART. 10 - TARIFFA ORARIA

Il soggetto accreditato si impegna a garantire i servizi oggetto del Patto, accettandone la corrispondente tariffa oraria come di seguito stabilita e determinata sulla base del costo orario, corrispondente alle specifiche qualifiche, indicato dalle tabelle ministeriali relative al CCNL Cooperative del settore sociosanitario-educativo e dell'inserimento lavorativo aumentato dell'8% per i costi di coordinamento, rimborsi spese di trasporto e spese direttamente o indirettamente connesse allo svolgimento del Servizio:

Tipologia di prestazione	Costo orario compresa Iva 5%, se dovuta	Costo orario nei giorni festivi e in orario notturno compresa Iva 5%, se dovuta
Prestazioni di natura socio assistenziale da realizzarsi da parte di personale qualificato (assistenti familiari, operatori socio sanitari, Adest, ecc.)	€ 23,70	€ 26,07
Interventi a carattere socioeducativo da realizzarsi da parte di educatori professionali.	€ 26,18	Prestazioni non previste

I suddetti importi si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata della Patto.

ART. 11 - RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ed inoltrate a: Consorzio sociale della Bassa Sabina - Ufficio di Piano – all'indirizzo pec <u>ConsorzioRi2@pec.bassasabinasociale.it</u> con l'indicazione dei servizi prestati (indicando numero di utenti e monte ore complessivo per ogni tipologia di prestazione) e del periodo di riferimento.

Entro il giorno 10 di ogni mese, il soggetto accreditato emetterà regolare fattura elettronica per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell'attività svolta stabiliti dall'ente capofila su supporto informatico e debitamente compilati. Il soggetto accreditato potrà rendicontare solo le prestazioni domiciliari effettivamente realizzate e comunque nei limiti di quelle previste dai PPA e autorizzate dall'ente capofila tramite i suoi referenti.

L'ente capofila, effettuati i relativi riscontri e accertata la correttezza della prestazione effettuata, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante bonifico sul conto corrente del soggetto accreditato dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora gli uffici dell'ente capofila dovessero riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando il soggetto accreditato, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all'ente capofila non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del Patto da parte del soggetto accreditato il quale è tenuto a concludere il servizio.

I soggetto accreditato si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare a comunicare all'ente capofila gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente

commessa pubblica, entro sette giorni dalla relativa accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 12 - CONTROLLI

L'ente capofila potrà effettuare controlli in ordine ai requisiti di accreditamento, nonché ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente Patto. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi. I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dal referente dell'ente capofila, in contraddittorio con il coordinatore del servizio del soggetto accreditato. L'ente capofila potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del Servizio ed attuare controlli a campione.

In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, l'ente capofila informerà tempestivamente il soggetto accreditato affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, l'ente capofila ha facoltà di applicare quanto previsto all'Art. 13.

ART. 13 - RESPONSABILITA' E GARANZIE

Il soggetto accreditato assume la responsabilità della qualità delle prestazioni erogate e delle relazioni d'aiuto poste in essere dai propri operatori ed opera a stretto contatto con il Servizio Sociale distrettuale, unità funzionale disabilità e non autosufficienza.

Il soggetto accreditato si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente capofila o di terzi causati nell'espletamento del servizio o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando l'ente capofila da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo il soggetto accreditato dovrà, prima dell'inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa che copra ogni rischio con un massimale non inferiore a € #1.500.000,00# (euro #unmilionecinquecentomila/00#) per sinistro. Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa all'ente capofila.

Il soggetto accreditato potrà avvalersi altresì di eventuale polizza assicurativa stipulata precedentemente alla sottoscrizione del Patto purché la stessa preveda espressamente la copertura dei rischi connessi alla gestione di servizi socio sanitari e socio assistenziali in ambito domiciliare.

Qualora il soggetto accreditato non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dello status quo ante, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ente capofila sarà autorizzato a provvedere direttamente, a carico del soggetto accreditato, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.

ART. 14 - PRIVACY

Il soggetto accreditato ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio. Il soggetto accreditato si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Patto. Il soggetto accreditato sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 15 - FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Patto sia dovuta a forza maggiore.

ART. 16 - SCIOPERO

L'attività oggetto del Patto è da considerare quale pubblico servizio. In caso di proclamazione di sciopero troverà applicazione la legge 146/90 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e s.m.i.

ART. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Resta vietato al soggetto accreditato la cessione del Patto di accreditamento e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale delle prestazioni pena la risoluzione del Patto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all'ente capofila per la risoluzione anticipata dello stesso.

ART. 18 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA QUALITA'

Il soggetto accreditato s'impegna, annualmente o al termine dell'intervento, a rilevare il grado di soddisfazione, secondo le modalità definite dall'ente capofila.

Il soggetto accreditato s'impegna inoltre ad elaborare annualmente una relazione quanti-qualitativa rispetto agli esiti del servizio erogato e a trasmetterla all'ente capofila.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Al rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione contemplate nel presente articolo nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli art.1453 e ss. del Codice Civile.

Qualora i soggetto accreditato non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Patto, sarà facoltà dell'ente capofila di procedere alla sua risoluzione, con onere a carico del soggetto accreditato della rifusione di ogni spesa e danno recato.

L'ente capofila potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente Patto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- espletamento del servizio mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente Patto;
- reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori del soggetto accreditato nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dell'ente capofila;
- mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio;
- omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali;
- apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto accreditato, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
- impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente Patto;
- in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del Patto tali da compromettere la regolarità del servizio;
- quando a carico di alcuno degli amministratori del soggetto accreditato sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o contro la pubblica amministrazione;
- in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- in caso di cessione totale o parziale del Patto;
- dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del soggetto accreditato.

L'esercizio della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall'ente capofila al soggetto accreditato mediante Posta Elettronica Certificata. Nulla sarà dovuto al soggetto accreditato nel caso di risoluzione del Patto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.

L'ente capofila, accertata l'inadempienza a uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida il soggetto accreditato ad adempiere ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 10 giorni; l'inadempimento e/o la mancata controdeduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione della Patto.

ART. 20 DURATA E RECESSO

Il presente Patto di accreditamento è valido a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2027 salvo eventuali proroghe che saranno concordate con i soggetti accreditati. Il soggetto accreditato ha facoltà di recedere dal presente Patto con preavviso di almeno 60 giorni da inoltrare all'ente capofila mediante Posta Elettronica Certificata. L'eventuale recesso comporta per il soggetto accreditato l'automatica cancellazione dal Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei Servizi alla Persona.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente Patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e/o eventualmente risolto.

In tali casi, il soggetto accreditato ha la facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal Patto mediante comunicazione da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata. Il soggetto accreditato si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste. Ogni eventuale modifica al presente Patto che intervenga successivamente alla stipulazione dello stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l'ente capofila elegge domicilio presso la propria Sede legale in via Riosole, 31 02047 Poggio Mirteto; il soggetto accreditato eleggerà domicilio, ad ogni effetto, all'atto della sottoscrizione del Patto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Patto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal codice civile. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'adempimento del presente Patto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Rieti.

Letto, confermato e sottoscritto.	
Poggio Mirteto, li	
Ente capofila Consorzio sociale della Bassa Sabina	Soggetto Accreditato
Il direttore f.f. e responsabile dell'Ufficio di Piano Roberto Sardo	II legale rappresentante

schema di

PATTO DI ACCREDITAMENTO

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE/TERRITORIALE E SPAZIO NEUTRO (Servizio educativo domiciliare) RIVOLTI AI MINORI E AI LORO NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIALE DELLA BASSA SABINA - AMBITO TERRITORIALE RI/2

tra

Il Consorzio Sociale della Bassa Sabina, con sede in via Riosole, 31 Poggio Mirteto, Codice fiscale e Partita IVA 01245280571, Ente Capofila del Distretto sociale della Bassa Sabina – Ambito territoriale sociale n. 2 della provincia di Rieti, di seguito denominato "ente capofila", rappresentato dal responsabile dell'Ufficio di Piano, Roberto Sardo nato a Messina il 5 settembre 1963,

la via di seguito soggetto accreditato, rappresentato nato ART. 1 - PREMESSE Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patto di accreditamento. PREMESSO che Il presente Patto di accreditamento fa riferimento alla seguente normativa: legge n. 328 del 08.11.2000, D.P.C.M. n. 328 del 30.03.2001, legge regionale del Lazio n. 11 del 10 agosto 2016, DGR Lazio n. 223/2016 e DGR Lazio n. 88/2017. CONSIDERATO che il Comitato dei sindaci del Distretto sociale della Bassa Sabina ha fornito gli specifici indirizzi nelle sedute deliberative del 17 novembre 2016, del 23 marzo 2017 e in ultimo del 21 giugno 2017 con l'approvazione delle Linee guida per la gestione dei servizi domiciliari distrettuali;

VISTE le determinazioni del responsabile dell'Ufficio di Piano:

Sabina ha aggiornato tali Linee guida;

 n. 42 del 22 maggio 2017 e l'Avviso pubblico prot. n. 7027 del 23 maggio 2017 con il quale sono state definite le modalità e i tempi per l'iscrizione al Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei Servizi alla persona;

VISTA la deliberazione n. 9 del 25 gennaio 2023 con la quale l'assemblea del Consorzio sociale della Bassa

- n. 51 del 22 giugno 2017 con la quale il responsabile dell'Ufficio di Piano ha disposto l'iscrizione a tale Registro distrettuale dei soggetti richiedenti in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico citato:
- n. 2 del 6 febbraio 2023 e l'avviso pubblico prot. n. 2041 del 7 febbraio 2023 per l'aggiornamento del registro di accreditamento;

46.766.64.44.46.764.46.764.767					
VISTA la determinazione n del09.2025 di approvazione dello schema di nuovo Patto di					
accreditamento;					
CONSIDERATO che il sopra indicato soggetto accreditato è iscritto al Registro distrettuale di					
accreditamento dei soggetti gestori dei Servizi alla persona nelle sezioni;					
CONSIDERATO che il sopra indicato soggetto accreditato è iscritto al Registro distrettuale di					
accreditamento dei soggetti gestori dei Servizi alla persona nella sezione A. Minori;					

ART. 2 - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO

Il soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti organizzativi e gestionali di accreditamento indicati nell'Avviso pubblico di cui all'art. 1 e dichiarati nella domanda, si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi.

L'ente capofila si riserva di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento. L'inosservanza degli impegni previsti nel presente articolo può costituire causa di sospensione o risoluzione del Patto di Accreditamento.

ART. 3 – OGGETTO E DESTINATARI

Oggetto del Patto di Accreditamento è la realizzazione di interventi socio educativi volti a mantenere e sostenere il minore nel proprio ambito familiare qualora sussistano situazioni di temporanea difficoltà e disagio, sia per la prevenzione dal rischio di allontanamento sia per favorire il rientro in famiglia di minori già istituzionalizzati.

Destinatari degli interventi sono i minori in condizioni di difficoltà e di disagio e le loro famiglie, con particolare riguardo ai:

- nuclei familiari in condizione di emarginazione dal contesto sociale, di isolamento e deprivazione socio-culturale, instabilità economica e disagio abitativo;
- nuclei in cui i genitori non riescono ad esercitare in completa autonomia il ruolo genitoriale.

I minori e/o i nuclei familiari destinatari sono residenti nei comuni dell'ambito territoriale RI/2 ai sensi delle Linee guida per la gestione dei servizi domiciliari distrettuali approvate dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 9 del 25 gennaio 2023 cui si fa riferimento per quanto non espresso nel presente Patto. Obiettivi del servizio sono:

- 1. favorire la permanenza del minore nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela e prevenire e ridurre il rischio di istituzionalizzazione;
- 2. sviluppare le autonomie del bambino e le capacità di cura della sua persona, delle relazioni interpersonali, dell'apprendimento e dell'affettività;
- 3. favorire il miglioramento dei rapporti interpersonali familiari, in particolare della relazione genitorifigli, nel rispetto dei valori e della cultura di ciascuna famiglia;
- 4. sostenere la relazione del sistema familiare con i contesti istituzionali (scuola, ambiti culturali e ricreativi) e con la rete parentale e la comunità locale in genere;
- 5. sostenere e favorire il mantenimento della relazione tra il bambino e il genitore o adulti di riferimento per lui significativi in quelle vicende familiari in cui questo bisogno-diritto non è garantito a causa di conflitti intrafamiliari, separazioni e/o divorzi, affido o situazioni di malattia e disagio dei genitori.

Prestazioni specifiche

Le prestazioni, effettuate compatibilmente all'età e agli impegni scolastici dei minori, sono svolte in ambito domiciliare e nel contesto di vita allargato del minore e consistono nel sostegno diretto al minore e nel sostegno ai genitori, laddove risultino carenti o in grave difficoltà a svolgere i compiti genitoriali, e si articolano in relazione al piano personalizzato educativo-assistenziale prevalentemente in:

- attività di accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, di aiuto e sostegno nell'apprendimento e nel percorso scolastico/formativo;
- > attività di sviluppo e sostegno dell'autonomia personale e sociale, al benessere psichico, fisico e relazionale;
- > attività di supporto e sostegno alla partecipazione ad attività sportive, ricreative e culturali, ad attività laboratoriali e di integrazione sociale;
- attività di rinforzo e sostegno alla figura genitoriale;
- altri interventi personalizzati, elaborati in fase di valutazione e programmazione del piano personalizzato educativo-assistenziale;
- assistenza educativa e sostegno al minore e al genitore o altra figura parentale nel corso degli incontri protetti.

Gli interventi previsti sono di natura socio assistenziale educativa, in base all'età agli specifici bisogni dell'utente, da realizzarsi di norma presso il suo domicilio da parte di personale qualificato a realizzare le specifiche attività previste dal Piano personalizzato educativo assistenziale (PPEA).

Compatibilmente e coerentemente con gli obiettivi del PPEA sono previste attività di gruppo e di socializzazione.

Il soggetto accreditato dovrà eseguire a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, il servizio nei tempi e luoghi indicati nel presente Patto di accreditamento. In ogni caso dovrà adottare ogni iniziativa necessaria per fornire un servizio completo in ogni sua parte.

Il servizio deve essere garantito secondo i seguenti orari: di norma dal lunedì al sabato in orari compatibili con la frequenza scolastica dei minori, ed eccezionalmente nei giorni festivi dalle h 9 alle h 13, secondo quanto definito nel Piano personalizzato educativo assistenziale (PPEA).

Si precisa che l'ora della prestazione deve essere effettiva e decorre dal momento in cui avviene l'accesso presso il domicilio dell'utente fino al momento in cui l'operatore lascia l'abitazione.

Al centro dell'intervento di assistenza domiciliare si pone il PPEA (Piano Personalizzato Educativo Assistenziale) redatto dalla competente unità funzionale del Servizio sociale distrettuale e frutto del lavoro di progettazione cui affluiscono i contributi di tutti gli attori coinvolti.

L'azione che ne segue risulta complessa e integrata e si sviluppa attraverso un processo dinamico di attuazione, verifica, aggiornamento e valutazione circolare e continuo.

Il Servizio Educativo Domiciliare deve avere alcune caratteristiche imprescindibili:

- · essere in grado di analizzare e comprendere i diversi bisogni dell'utente distinguendo tra bisogni espressi ed inespressi;
- essere rapido ed appropriato nelle risposte e dare garanzia di continuità nel tempo;
- · rispettare il segreto professionale;
- · mantenersi strettamente al proprio ruolo senza esulare dal proprio mandato istituzionale;
- · avere personale affidabile, professionalmente valido e che dia fiducia agli utenti;
- · mantenere una stretta collaborazione con il Servizio sociale distrettuale;
- · valorizzare e coinvolgere le risorse e le organizzazioni presenti sul territorio;
- · garantire una buona relazione d'aiuto tra operatore e utente.

Per assicurare le suddette caratteristiche occorrono:

- · la valutazione, attraverso le capacità di osservazione degli operatori, del quadro relazionale della persona;
- la preparazione professionale degli operatori e la capacità di coordinarsi in gruppi di lavoro dove "l'abbinamento operatore-utente" avviene anche in base alle caratteristiche proprie dell'utente e dell'operatore;
- · la disponibilità di risorse e capacità professionali degli operatori;
- · la disponibilità degli operatori a intraprendere percorsi formativi guidati e finalizzati all'acquisizione di particolari attitudini a svolgere le prestazioni richieste dall'utente;
- · idonee competenze professionali ed attitudini individuali specifiche;
- · continuità nel rapporto operatore-utente.

Proprio quest'ultima componente è un importante fattore per garantire un servizio di qualità, in quanto permette processi di identificazione anche dei diritti e dei doveri che intercorrono in una relazione professionale d'aiuto che deve salvaguardare il diritto dei cittadini ad esprimere e valutare la qualità percepita delle prestazioni ricevute.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Patto, nel rispetto delle norme previste in materia di igiene, salute e sicurezza per il personale impiegato.

Il soggetto accreditato dovrà garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del Patto. Allo stesso competerà l'organizzazione del servizio. Il soggetto accreditato è responsabile del comportamento dei propri dipendenti e delle inosservanze alle prescrizioni contenute nel presente Patto.

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione. Il soggetto accreditato ha la responsabilità di provvedere a segnalare al referente del Servizio sociale distrettuale ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente Patto. In tale quadro Il soggetto accreditato è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

Il soggetto accreditato dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio, con proprio personale, adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico ed in possesso dei titoli formativi e professionali adeguati per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Inoltre il personale dovrà essere fisicamente idoneo alla mansione specifica oggetto del Patto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.

Il personale del soggetto accreditato dovrà essere dotato di apposito tesserino di riconoscimento. Tale tesserino portato in modo visibile durante l'orario di lavoro, dovrà contenere fotografia, nome e cognome dell'operatore, ditta di appartenenza, qualifica professionale.

In considerazione della particolarità dell'oggetto del presente Patto e delle funzioni richieste, il soggetto accreditato si impegna a depositare l'elenco e il curriculum professionale degli educatori di cui si avvale per lo svolgimento del servizio.

L'ente capofila si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale del soggetto accreditato, in rapporto alle funzioni indicate nel presente Patto; nel caso in cui non risultasse possibile ovviare a dette inadeguatezze, che verranno in ogni caso verificate congiuntamente dal Servizio sociale distrettuale e dal coordinatore del soggetto accreditato, l'ente capofila si riserva il diritto di richiederne la sostituzione che dovrà avvenire, comunque entro 48 ore dalla richiesta inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.

Il personale impiegato dovrà in ogni caso essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze del servizio.

Il personale del soggetto accreditato è tenuto a documentare la presenza in servizio nelle fasce orarie stabilite in base alle indicazioni dell'ente capofila.

Il soggetto accreditato si impegna ad adottare il sistema informatizzato messo eventualmente a disposizione dall'ente capofila e si impegna ad assicurare ai propri operatori la necessaria formazione.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La proposta di attivazione del Servizio è inviata all'Ufficio di Piano dal responsabile dei Servizi sociali del Comune di residenza del minore con allegata la relazione dettagliata dell'assistente sociale referente per il caso.

Qualora il Servizio Educativo Domiciliare sia prescritto da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile il responsabile dei servizi sociali lo indica nella domanda e allega, assieme alla relazione tecnica dell'assistente sociale, copia dell'atto.

Le proposte di attivazione sono registrate, esaminate e poste in istruttoria secondo l'ordine di ricevimento. Hanno comunque precedenza in istruttoria i casi rispondenti a domande o segnalazioni dalle quali possa desumersi uno stato di grave e urgente bisogno di intervento.

L'Ufficio di Piano può chiedere eventualmente ulteriore documentazione ritenuta utile per una adeguata e completa istruttoria tecnica e amministrativa della richiesta di attivazione.

Successivamente, l'area funzionale competente del Servizio sociale distrettuale attiva l'istruttoria tecnica volta alla valutazione del bisogno socio-psico-educativo. Tale istruttoria viene svolta attraverso uno o due colloqui con i genitori del minore, una visita domiciliare, un colloquio con il minore se di età superiore agli 11 anni e ogni altro strumento utile ad acquisire le informazioni necessarie ad una adeguata valutazione della condizione del minore potenzialmente destinatario del Servizio.

La valutazione tecnica si conclude con una relazione di attivazione/non attivazione del SED che viene trasmessa al Servizio inviante.

Nel caso in cui sia stata valutata l'opportunità di attivare il SED la relazione del Servizio sociale fornisce un giudizio di priorità attraverso l'assegnazione di un punteggio ponderato che tiene conto dei criteri prioritari di cui alle Linee guida per la gestione dei servizi domiciliari distrettuali e si procede all'inserimento in graduatoria per la conseguente attivazione del Servizio o, qualora non vi siano disponibilità, all'inserimento in lista d'attesa.

Il posizionamento in graduatoria, il punteggio assegnato e l'avvenuto inserimento in lista di attesa sono approvati con atto determinativo dal responsabile dell'Ufficio di Piano.

L'attivazione del Servizio è disposta dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, o suo delegato, seguendo l'ordine di posizionamento in graduatoria distrettuale e verificata la disponibilità del monte ore complessivo del Piano personalizzato educativo assistenziale che ai sensi delle Linee guida citate ha una durata massima di sei mesi eventualmente prorogabile di ulteriori quattro.

Il Piano personalizzato educativo assistenziale, elaborato dall'unità funzionale competente è condiviso e sottoscritto dall'assistente sociale referente del caso, dal coordinatore e dall'educatore domiciliare del soggetto gestore accreditato e, quando possibile, dai genitori del minore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 6 – COORDINAMENTO

Per garantire un servizio con caratteristiche di qualità e che sappia valorizzare al meglio le risorse presenti nel territorio, risulta fondamentale la funzione di coordinamento che permette di sviluppare al meglio la collaborazione tra il soggetto accreditato e la rete istituzionale e informale.

A tal fine il soggetto accreditato individua un coordinatore con il compito di pianificare gli interventi, le cui generalità dovranno essere comunicate per iscritto prima dell'attivazione del servizio. Il coordinatore deve essere in possesso di diploma di laurea nelle discipline sociali, psicologiche o educative, ed essere abilitato alla professione se previsto; deve inoltre aver maturato un'esperienza nel coordinamento di servizi domiciliari di almeno due anni.

Il coordinatore è l'interlocutore unico dell'ente capofila per tutti gli aspetti gestionali, tecnici e amministrativi, ed ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio e deve garantire la reperibilità tramite un apposito recapito telefonico.

Il Servizio sociale distrettuale informa il coordinatore del soggetto accreditato, individuato dall'utente, dell'esigenza di attivare l'intervento, indicandone finalità, durata ed intensità.

Il coordinatore si impegna a:

- organizzare il servizio sulla base delle finalità indicate e del PPEA elaborato dal Servizio sociale distrettuale:
- attivare di norma entro 10 giorni dalla richiesta d'intervento l'avvio delle prestazioni domiciliari fatte salve situazioni di emergenza rispetto alle quali il termine di attivazione potrà essere inferiore:
- redigere il piano di lavoro settimanale e/o mensile che potrà essere variato previo accordo con il Servizio sociale distrettuale;
- garantire la continuità assistenziale nel rapporto operatore/utente, fatte salve esigenze particolari o cause di forza maggiore;
- partecipare, se richiesto dal Servizio sociale distrettuale, alle visite domiciliari per verificare direttamente l'operatività dell'intervento;
- comunicare immediatamente, mezzo posta elettronica, qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché eventuali difficoltà di rapporto tra l'operatore domiciliare e l'utente;
- facilitare il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio;
- partecipare ai momenti di monitoraggio e alle verifiche programmate con il Servizio sociale distrettuale e l'operatore che svolge l'intervento per l'aggiornamento della situazione degli utenti in carico;
- produrre su richiesta del Servizio sociale distrettuale o dell'Ufficio di Piano relazioni scritte su situazioni specifiche.

Il soggetto accreditato garantisce inoltre:

- la reperibilità del coordinatore per gestire le eventuali emergenze di servizio o modifiche del programma settimanale o mensile già concordato in precedenza e comunicato al Servizio sociale distrettuale;
- la partecipazione ad incontri periodici di tutti gli operatori di tutti gli enti accreditati in ogni modo coinvolti nel Servizio per l'avvio di nuovi programmi di intervento e per la valutazione e la verifica di quelli già in atto.
- la tempestività nella consegna al Servizio sociale distrettuale e all'Ufficio di Piano delle relazioni prodotte.

ART. 7 - LIBERTA' DI SCELTA

I titolari della responsabilità genitoriale e della funzione di tutela, laddove l'attivazione del SED sia conseguente ad una richiesta di aiuto e sostegno degli stessi per quanto mediata dal Servizio sociale professionale, hanno garantita la possibilità di scelta del soggetto gestore del Servizio in regime di accreditamento.

Tuttavia nei casi in cui vi sia una limitazione delle responsabilità genitoriali conseguente ad un provvedimento della Autorità Giudiziaria o nei casi in cui sia accertato da parte del Servizio sociale distrettuale un pregiudizio di tali funzioni tale da richiedere, da parte dello stesso Servizio, l'attivazione del

Servizio educativo domiciliare ai fini valutativi e/o di sostegno alla funzione educativa genitoriale, è opportuno prevedere una differente modalità di individuazione del soggetto erogatore accreditato che tenga in debito conto tali casi particolari di limitazione e/o pregiudizio delle responsabilità genitoriali. In tali casi la valutazione in merito alla scelta del soggetto gestore dell'intervento educativo domiciliare costituisce il risultato di una valutazione condivisa tra il Servizio sociale distrettuale, Area minori e famiglie, i coordinatori dei soggetti gestori iscritti al Registro distrettuale di accreditamento nella sezione Minori e gli stessi destinatari dell'intervento, minori e genitori, anche se non in maniera vincolante ma con l'obiettivo di valorizzare e condividere nel miglior modo possibile obiettivi e modalità di realizzazione degli interventi.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ACCREDITATO VERSO IL PROPRIO PERSONALE

Il soggetto accreditato è tenuto a:

- svolgere il servizio con le modalità stabilite nel presente Patto e a tal fine informa in modo puntuale il proprio personale delle procedure operative stabilite l'ente capofila;
- avvalersi di personale secondo le norme vigenti in materia di tipologie contrattuali e di obblighi contributivi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data della sottoscrizione del Patto e per tutta la durata dell'accreditamento. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori;
- garantire la continuità del servizio e l'immediata copertura di temporanee assenze, provvedendo alla sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente Patto;
- nel caso di introduzione di nuovo personale il soggetto accreditato dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l'ente capofila al quale deve essere data preventiva comunicazione, ad un periodo di affiancamento con altro personale già esperto per una durata da concordare, in modo da garantire il livello qualitativo del servizio prestato;
- fornire tutte le coperture assicurative, previdenziali ed assistenziali a garanzia formale del buon andamento del Patto, esonerando l'ente capofila da ogni responsabilità civile e penale nei rapporti personale—utente-datore di lavoro. In particolare il soggetto accreditato dovrà garantire che il personale impiegato sia regolarmente assicurato contro gli infortuni nel lavoro e contro eventuali danni causati a terzi ed a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del Patto;
- informare annualmente l'ente capofila in ordine al piano di formazione e supervisione specifico per il personale impiegato nel servizio.

L'ente capofila potrà richiedere al soggetto accreditato, in qualsiasi momento, documenti utili per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora il soggetto accreditato non risulti in regola con gli obblighi di cui trattasi, l'ente capofila ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del Patto.

L'ente capofila non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso l'ente capofila, previa comunicazione al soggetto accreditato dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà i pagamenti per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione il soggetto accreditato non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori. Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano il soggetto accreditato anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. Il soggetto accreditato

esonera, pertanto, fin da ora l'ente capofila nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata.

ART. 9 – APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il soggetto accreditato assicura lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e si assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'ente capofila o di terzi nei casi di mancata adozione dei provvedimenti per la salvaguardia delle persone coinvolte nella gestione del servizio.

Il soggetto accreditato si impegna a trasmettere su richiesta dell'ente capofila la documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico del lavoro competente nonché copia del piano di sicurezza ex D.lgs. 81/08. Il soggetto accreditato si impegna a segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione del servizio.

Il soggetto accreditato si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento del servizio.

L'ente capofila si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte del soggetto accreditato degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, l'ente capofila, valutata la gravità dell'inadempienza, provvederà all'applicazione di una decurtazione, a titolo di penale, sul corrispettivo dovuto, fino a € 1.500,00 per ogni inadempienza, previa contestazione ai sensi del successivo art.13.

ART. 10 - TARIFFA

Il soggetto accreditato si impegna a garantire i servizi oggetto del Patto, accettandone la corrispondente tariffa oraria come di seguito stabilita:

Tipologia di prestazione	Costo orario comprensivo d'Iva
Interventi di carattere socio-educativo da realizzarsi da parte di educatori professionali.	€ 26,18
di educatori professionali.	

I suddetti corrispettivi si intendono fissi ed immutabili per tutta la durata del Patto.

ART. 11 - RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate ed inoltrate a: Consorzio sociale della Bassa Sabina all'indirizzo pec ConsorzioRi2@pec.bassasabinasociale.it con l'indicazione dei servizi prestati (indicando numero di utenti e monte ore complessivo per ogni tipologia di prestazione) e del periodo di riferimento. Entro il giorno 10 di ogni mese, il soggetto accreditato emetterà regolare fattura elettronica per il servizio svolto nel mese precedente, allegando i modelli di rendicontazione dell'attività svolta stabiliti dall'ente capofila su supporto informatico e debitamente compilati. Il soggetto accreditato potrà rendicontare solo le prestazioni domiciliari effettivamente realizzate e comunque nei limiti di quelle previste dai PPA e autorizzate dall'ente capofila tramite i suoi referenti.

L'ente capofila, effettuati i relativi riscontri e accertata la correttezza della prestazione effettuata, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante bonifico sul conto corrente del soggetto accreditato dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Detto termine resta sospeso qualora gli uffici dell'ente capofila dovessero riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando il soggetto accreditato, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, a rettificare o integrare la documentazione prodotta.

L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili all'ente capofila non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del Patto da parte del soggetto accreditato il quale è tenuto a concludere il servizio.

I soggetto accreditato si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ed in particolare a comunicare all'ente capofila gli estremi

identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, entro sette giorni dalla relativa accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 12 - CONTROLLI

L'ente capofila potrà effettuare controlli in ordine ai requisiti di accreditamento, nonché ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente Patto. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi. I controlli sulla natura e sullo svolgimento del servizio verranno svolti ordinariamente dal referente dell'ente capofila, in contraddittorio con il coordinatore del servizio del soggetto accreditato. L'ente capofila potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del Servizio ed attuare controlli a campione.

In caso di inadempienze del personale che presta il servizio, l'ente capofila informerà tempestivamente il soggetto accreditato affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. Nel caso di gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di verificata e perdurante inadeguatezza del personale in relazione alle mansioni previste, l'ente capofila ha facoltà di applicare quanto previsto all'Art. 13.

ART. 13 - RESPONSABILITA' E GARANZIE

Il soggetto accreditato si assume la responsabilità della qualità delle prestazioni erogate e delle relazioni d'aiuto poste in essere dai propri operatori ed opera a stretto contatto con il Servizio Sociale distrettuale, unità funzionale disabilità e non autosufficienza.

Il soggetto accreditato si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente capofila o di terzi causati nell'espletamento del servizio o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando l'ente capofila da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo il soggetto accreditato dovrà, prima dell'inizio del servizio, stipulare apposita polizza assicurativa che copra ogni rischio con un massimale non inferiore a € #1.500.000,00# (euro #unmilionecinquecentomila/00#) per sinistro.

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa all'ente capofila.

Il soggetto accreditato potrà avvalersi altresì di eventuale polizza assicurativa stipulata precedentemente alla sottoscrizione del Patto purché la stessa preveda espressamente la copertura dei rischi connessi alla gestione di servizi socio sanitari e socio assistenziali in ambito domiciliare.

Qualora il soggetto accreditato non dovesse provvedere al risarcimento o al ripristino dello status quo ante, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ente capofila sarà autorizzato a provvedere direttamente, a carico del soggetto accreditato, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.

ART. 14 – RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il soggetto accreditato ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti il servizio. Il soggetto accreditato si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di tutti i provvedimenti attuativi o interpretativi emanati dal Garante in materia di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali e/o sensibili trattati nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Patto. Il soggetto accreditato sarà pertanto responsabile per tutti i danni derivati a terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatasi in dipendenza del trattamento dei dati personali e/o sensibili connesso all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 15 - FORZA MAGGIORE

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Patto sia dovuta a forza maggiore.

ART. 16 - SCIOPERO

L'attività oggetto del Patto è da considerare quale pubblico servizio. In caso di proclamazione di sciopero troverà applicazione la legge 146/90 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e s.m.i.

ART. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Resta vietato al soggetto accreditato la cessione del Patto di accreditamento e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale delle prestazioni pena la risoluzione del Patto ed il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate all'ente capofila per la risoluzione anticipata dello stesso.

ART. 18 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELLA QUALITA'

Il soggetto accreditato s'impegna, annualmente o al termine dell'intervento, a rilevare il grado di soddisfazione, secondo le modalità definite dall'ente capofila.

Il soggetto accreditato s'impegna inoltre ad elaborare annualmente una relazione quanti-qualitativa rispetto agli esiti del servizio erogato e a trasmetterla all'ente capofila.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO

Al rapporto disciplinato dal presente Patto si applicano le cause di risoluzione contemplate nel presente articolo nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli art.1453 e ss. del Codice Civile.

Qualora i soggetto accreditato non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Patto, sarà facoltà dell'ente capofila di procedere alla sua risoluzione, con onere a carico del soggetto accreditato della rifusione di ogni spesa e danno recato.

L'ente capofila potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze nella conduzione del servizio o di reiterata inosservanza delle condizioni previste dal presente Patto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- espletamento del servizio mediante impiego di personale sprovvisto dei requisiti professionali prescritti dalle norme vigenti e dal presente Patto;
- reiterate scorrettezze comportamentali degli operatori del soggetto accreditato nei riguardi degli utenti nonché del personale dipendente dell'ente capofila;
- mancata tempestiva comunicazione delle variazioni nominative del personale impiegato nel servizio;
- omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali;
- apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto accreditato, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
- non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei propri dipendenti;
- mancata o inadeguata fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate;
- impiego nel servizio di personale non idoneo sotto il profilo professionale o sanitario, con riferimento a quanto espressamente stabilito dai precedenti articoli del presente Patto;
- in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del Patto tali da compromettere la regolarità del servizio;
- quando a carico di alcuno degli amministratori del soggetto accreditato sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o contro la pubblica amministrazione;
- in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale;
- in caso di cessione totale o parziale del Patto;
- dopo n. 3 contestazioni formali nell'arco del medesimo anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni del soggetto accreditato.

L'esercizio della facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dovranno essere comunicate dall'ente capofila al soggetto accreditato mediante Posta Elettronica Certificata. Nulla sarà dovuto al soggetto accreditato nel caso di risoluzione del Patto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi al servizio effettivamente prestato.

L'ente capofila, accertata l'inadempienza a uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida il soggetto accreditato ad adempiere ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 10 giorni; l'inadempimento e/o la mancata controdeduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione della Patto.

ART. 20 DURATA E RECESSO

Il presente Patto di accreditamento è valido a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 30/06/2024. Il soggetto accreditato ha facoltà di recedere dal presente Patto con preavviso di almeno 60 giorni da inoltrare all'ente capofila mediante Posta Elettronica Certificata. L'eventuale recesso comporta per il soggetto accreditato l'automatica cancellazione dal Registro distrettuale di accreditamento dei soggetti gestori dei Servizi alla Persona.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente Patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e/o eventualmente risolto.

In tali casi, il soggetto accreditato ha la facoltà, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal Patto mediante comunicazione da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata. Il soggetto accreditato si considera a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste. Ogni eventuale modifica al presente Patto, compresa la proroga, che intervenga successivamente alla stipulazione dello stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, l'ente capofila elegge domic Riosole, 31 02047 Poggio Mirteto RI; il soggetto accreditato elegg della sottoscrizione del Patto presso	
Per quanto non espressamente previsto dal presente Patto, le disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'adempimento competente, in via esclusiva, il Foro di Rieti.	codice civile. Per tutte le controversie
Letto, confermato e sottoscritto.	
Poggio Mirteto, li	
Ente capofila Consorzio sociale della Bassa Sabina	Soggetto Accreditato
Il responsabile dell'Ufficio di Piano	Il legale Rappresentante